



S V B T
Schweizerischer Verband für
Bildung in Tierpflege

A S F S A
Association Suisse pour la
Formation en Soins Animaliers

Statuto

Associazione Svizzera per la Formazione nella Custodia degli Animali ASFCA

Sezione I Nome, sede, obiettivo e scopo

Art. 1 Nome e sede

¹ Con il nome: Associazione Svizzera per la Formazione nella Custodia degli Animali ASFCA, è costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 e ss. del Codice civile svizzero con sede presso il domicilio del segretariato.

² L'associazione è apolitica e aconfessionale.

Art. 2 Obiettivo e scopo

¹ L'Associazione Svizzera per la Formazione nella Custodia degli Animali ASFCA è un'associazione professionale che comprende associazioni di cui all'art. 60 e ss. del Codice Civile Svizzero, istituzioni, società e soci individuali che svolgono un'attività professionale legata alla custodia degli animali.

² L'associazione persegue i seguenti obiettivi e scopi:

- a. promozione della formazione professionale di base, della formazione continua e del perfezionamento delle persone operanti nell'ambito della custodia degli animali;
- b. mantenimento della categoria professionale dei guardiani / delle guardiane di animali;
- c. rappresentanza degli interessi nei confronti della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) e di altri uffici, autorità cantonali della formazione professionale ecc.;
- d. presa in carico di mandati di prestazione conferite dai Cantoni e dalla Confederazione;
- e. fornitura della formazione professionale di base offerta dall'associazione e promozione delle giovani leve del mondo del lavoro;
- f. promozione e sviluppo delle competenze dei propri soci attraverso la formazione professionale continua e lo scambio di esperienze;
- g. richiesta di riconoscimento per i corsi rivolti al personale che esegue esperimenti;
- h. divulgazione della funzione e dei servizi dell'associazione mediante opportune attività di pubbliche relazioni.

Sezione II Mezzi, responsabilità e periodo contabile

Art. 3 Mezzi e responsabilità

3.1 Entrate

¹ Per perseguire i propri obiettivi e scopi l'associazione dispone dei mezzi derivanti dalle seguenti entrate:

- a. quote sociali;
- b. redditi patrimoniali;
- c. emolumenti;
- d. proventi degli eventi;
- e. contributi cantonali e federali;

- f. ricavi delle prestazioni di servizi;
- g. ricavi derivanti da azioni particolari;
- h. altre entrate come donazioni di terzi, contributi degli sponsor ecc.

² I mezzi sono di proprietà dell'associazione.

³ La gestione dei mezzi è di responsabilità del comitato.

3.2 Obbligazioni

¹ Il patrimonio dell'associazione risponde in via esclusiva delle obbligazioni dell'associazione.

² È esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

Art. 4 Periodo contabile

¹ L'anno fiscale termina il 30 giugno di ogni anno.

Sezione III Qualifica di socio

Art. 5 Categorie di soci

¹ L'associazione prevede le seguenti categorie di soci:

- a. soci attivi;
essi sono suddivisi nelle seguenti sottocategorie:
 - soci junior (fino a 25 anni di età);
 - soci individuali;
 - azienda formatrice di piccole dimensioni;
 - azienda formatrice di grandi dimensioni;
 - soci istituzionali e soci sostenitori;
- b. soci onorari;
- c. soci partner.

5.1 Soci attivi

¹ Requisiti di ammissione

Possono essere ammessi in qualità di soci attivi

- a. le unioni professionali
- b. le istituzioni
- c. le società
- d. i guardiani / le guardiane di animali
- e. le persone fisiche

che

- a. impiegano o
- b. formano guardiani e guardiane di animali
- c. o hanno altri interessi diretti per la loro formazione iniziale e formazione continua.

² Ambiti specialistici

I soci attivi sono ripartiti tra i seguenti ambiti specialistici:

- a. detenzione di animali da compagnia;
- b. detenzione di animali da laboratorio;
- c. detenzione di animali selvatici.

³ Affiliazione

Le persone, le unioni professionali, le istituzioni e le società che desiderano affiliarsi in qualità di soci attivi devono presentare un'apposita domanda al comitato. Il comitato decide in merito all'ammissione all'associazione e all'assegnazione dei soci attivi ai rispettivi ambiti specialistici. Esso comunica per iscritto la propria decisione al richiedente. Il comitato può condizionare l'ammissione al rispetto di determinati requisiti.

⁴ Diritto di voto

I soci attivi hanno diritto di voto e possono votare in sede di assemblea generale sugli affari dell'associazione con i seguenti poteri di voto:

- soci junior (1 voto);
- soci individuali (1 voto);
- azienda formatrice di piccole dimensioni (1 voto / 1 delegato);
- azienda formatrice di grandi dimensioni (1 voto / 1 delegato);
- soci istituzionali e soci sostenitori (10 voti / 1 delegato).

5.2 Soci onorari

¹ Requisiti di ammissione e affiliazione

Su invito del comitato l'assemblea generale può nominare soci onorari le persone fisiche che si sono particolarmente distinte all'interno dell'associazione o di un ambito specialistico. I soci onorari sono esenti dal versamento della quota associativa.

² Diritto di voto

I soci onorari godono degli stessi diritti dei soci attivi (1 voto).

5.3 Soci partner

¹ Requisiti di ammissione e affiliazione

Il comitato può ammettere come soci partner le persone giuridiche vicine all'associazione e che ne promuovono materialmente lo scopo e i compiti (donatori/sponsor).

² Diritto di voto

I soci partner non hanno diritto di voto.

Art. 6 Quote

¹ Quote sociali

- a. L'importo delle quote sociali è stabilito ogni anno dall'assemblea generale.
- b. Sono previste quote sociali diverse per le varie categorie di soci.
- c. I nuovi soci pagano la quota per l'intero anno associativo, anche se si affiliano ad anno associativo già iniziato.
- d. I membri del comitato sono esenti dal versamento della quota associativa.

Art. 7 Perdita della qualifica di socio

¹ La qualifica di socio viene meno:

- a. in seguito a dichiarazione scritta di dimissione;
- b. per esclusione;
- c. alla morte del socio.

Art. 8 Dimissione

¹ È consentito dimettersi dall'associazione per la fine di ogni anno associativo.

² La richiesta di dimissione deve essere presentata dal socio al segretariato per iscritto al più tardi entro la fine di marzo.

Art. 9 Esclusione

¹ L'assemblea generale ha facoltà di deliberare l'esclusione di un socio a maggioranza di 2/3 dei soci presenti aventi diritto di voto.

² L'esclusione avviene in presenza di una giusta causa, quale:

- a. una violazione grave delle disposizioni dello statuto;
- b. il mancato pagamento della quota annua nonostante numerosi solleciti scritti;
- c. azioni gravemente contrarie allo scopo dell'associazione;
- d. un inadempimento grave dei doveri di cui all'articolo 11;
- e. una condotta lesiva della categoria professionale;
- f. una condanna passata in giudicato per maltrattamento di animali.

³ Prima di essere escluso il socio in questione deve essere ascoltato.

⁴ Egli è tenuto al versamento della propria quota fino alla fine dell'anno associativo in cui perde la qualifica di socio.

Art. 10 Conseguenze della dimissione o dell'esclusione

¹ I soci che si sono dimessi o sono stati esclusi dall'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale o su parti dello stesso.

² Essi rispondono di tutte le obbligazioni derivanti dalla propria affiliazione.

³ È fatto loro divieto di continuare a utilizzare il logo etc. dell'associazione.

Art. 11 Diritti e doveri dei soci

¹ I soci si impegnano a rispettare lo statuto e sono tenuti ad astenersi da qualsiasi condotta che possa danneggiare la categoria professionale.

² I soci attivi si impegnano a collaborare personalmente alla promozione dello scopo dell'associazione nei limiti delle proprie possibilità.

³ I soci possono utilizzare l'emblema dell'associazione (logo) e godono di privilegi nell'accesso a determinate prestazioni dell'associazione di cui all'art. 2.

Sezione IV Organi

Art. 12 Organi dell'associazione

¹ Gli organi dell'associazione sono:

- a. l'assemblea generale;
- b. il comitato;
- c. l'ufficio di revisione.

Art. 13 L'assemblea generale

¹ L'assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione.

² Di norma l'assemblea generale ordinaria si riunisce ogni anno in autunno.

³ I soci sono convocati all'assemblea generale con almeno 14 giorni di anticipo mediante un avviso scritto comprensivo dell'ordine del giorno.

⁴ Sono ammesse le convocazioni in formato elettronico.

⁵ Le richieste di inserimento di punti all'ordine del giorno dell'assemblea generale devono essere indirizzate per iscritto al comitato per il tramite del segretariato almeno due mesi prima dell'assemblea generale.

⁶ Ogni socio dispone di uno o più voti in sede di assemblea generale, in funzione della categoria di soci a cui appartiene.

⁷ Di norma le votazioni sono pubbliche. Le votazioni segrete sono ammesse in casi particolari e su richiesta dei soci o del comitato.

⁸ In tutti gli altri casi le risoluzioni sono adottate dai soci a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto.

⁹ L'assemblea generale è diretta dal presidente / dalla presidente o in sua assenza da un rappresentante della vicepresidenza. In caso di impossibilità della vicepresidenza, l'assemblea è diretta da un altro membro del comitato.

¹⁰ Con riguardo alle risoluzioni adottate deve essere redatto almeno un verbale delle risoluzioni.

¹¹ La convocazione di un'assemblea generale straordinaria è consentita in forza di una risoluzione del comitato o su richiesta di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto di un ambito specialistico.

¹² All'assemblea generale straordinaria si applicano gli stessi termini, le stesse procedure e le stesse norme valide per l'assemblea generale ordinaria.

Art. 14 Compiti e competenze dell'assemblea generale

¹ L'assemblea generale ha i compiti e le competenze seguenti:

- a. approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale;
- b. approvazione del rapporto annuale;
- c. approvazione della relazione dell'ufficio esterno di revisione;
- d. approvazione dei conti annuali e scarico del comitato;
- e. nomina del/della presidente;
- f. nomina dei singoli membri del comitato;
- g. nomina dell'ufficio di revisione;
- h. definizione delle quote sociali;
- i. approvazione del bilancio preventivo annuale;
- j. approvazione di modifiche allo statuto;
- k. approvazione della dichiarazione d'intenti;
- l. deliberazione su altre materie sottoposte all'assemblea dai soci o dal comitato;
- m. nomina dei soci onorari;
- n. deliberazione dello scioglimento dell'associazione;
- o. approvazione del regolamento sulle indennità e sulle spese;
- p. presa d'atto dell'affiliazione dei soci partner;
- q. deliberazione sui ricorsi dei richiedenti a cui è stata rifiutata l'affiliazione;
- r. esclusione dei soci.

² Ai fini delle nomine o delle votazioni in sede di assemblea generale decide la maggioranza semplice dei voti espressi, fatta eccezione per le seguenti materie:

- a. per le materie di cui al cpv. 1, lett. j, è necessaria una maggioranza di 2/3 dei voti espressi da parte di tutti i soci presenti all'assemblea generale di ciascun ambito specialistico;
- b. per le materie di cui al cpv. 1, lett. n, è necessaria una maggioranza di 2/3 dei voti espressi da parte di tutti i soci presenti all'assemblea generale di ciascun ambito specialistico;

³ A parità di voti la decisione spetta al direttore / alla direttrice dell'assemblea generale.

Art. 15 Il comitato

¹ Il comitato dirige l'associazione.

² Esso si compone dei seguenti membri, che devono tassativamente essere soci attivi dell'associazione:

- a. il/la presidente;
- b. almeno 2 vicepresidenti;
- c. da 1 a 7 ulteriori membri (tra cui almeno 1 socio e al massimo 3 soci per ciascun ambito specialistico, nonché almeno 1 socio della regione linguistica tedesca e 1 socio della regione linguistica francese della Svizzera).

³ Nella presidenza e nelle due vicepresidenze sono rappresentati tutti e tre gli ambiti specialistici.

⁴ È consentito il cumulo delle cariche.

⁵ Il comitato è eletto dall'assemblea generale con mandato quadriennale. È consentita la rielezione.

⁶ Il comitato si autocostruisce, con l'eccezione della direzione, che risponde alla presidenza.

⁷ Il comitato si riunisce ogniqualvolta gli affari lo richiedano. Un terzo dei membri del comitato può richiedere la convocazione di una riunione previa indicazione delle motivazioni.

⁸ Il comitato ha potere di deliberare se sono presenti almeno i 2/3 dei suoi membri.

⁹ Ogni membro del comitato ha un voto.

¹⁰ Le risoluzioni sono adottate a maggioranza semplice dei membri del comitato presenti.

¹¹ In caso di parità di voti decide il/la presidente.

¹² È ammessa la deliberazione per mezzo di circolare (anche elettronica).

¹³ Con riguardo alle risoluzioni adottate deve essere redatto almeno un verbale delle risoluzioni.

Art. 16 Compiti e competenze del comitato

¹ Il comitato ha i compiti e le competenze seguenti:

- a. direzione dell'associazione sul piano contenutistico, finanziario e strategico;
- b. responsabilità ultima della predisposizione e dell'attuazione dell'offerta relativa alla formazione di base e alla formazione continua;
- c. convocazione alle assemblee e agli eventi e preparazione degli affari, delle decisioni e del programma quadro;
- d. comunicazione interna ed esterna;
- e. ammissione dei soci attivi e loro assegnazione al rispettivo ambito specialistico.
- f. costituzione di gruppi di progetto e di lavoro;
- g. nomina delle direzioni e dei membri delle commissioni, dei gruppi di progetto e dei gruppi di lavoro;
- h. nomina del segretariato e vigilanza sullo stesso;
- i. stipula del contratto di mandato del segretariato;
- j. proposta di un ufficio di revisione esterna all'attenzione dell'assemblea generale;
- k. proposta di soci onorari all'attenzione dell'assemblea generale;
- l. redazione di un diagramma delle funzioni in cui siano riportati i compiti e le competenze del comitato, dei gruppi di progetto e dei gruppi di lavoro ecc. di cui ai mansionari;
- m. redazione del rapporto annuale e chiusura dei conti annuali;
- n. elaborazione del bilancio preventivo;
- o. approvazione di spese una tantum non iscritte a bilancio fino a CHF 10'000.-;
- p. preparazione e approvazione di contratti, regolamenti, piani formativi, piani di studio, regolamenti d'esame, istruzioni, schede informative, direttive ecc.;
- q. esame preliminare delle risoluzioni dell'associazione, delle modifiche allo statuto ecc.;
- r. proposta di esperti per le procedure di qualifica all'attenzione della commissione d'esame;
- s. approvazione di contratti e accordi con altre associazioni e organizzazioni;
- t. rappresentanza dell'associazione nei confronti della SEFRI, degli uffici cantonali della formazione professionale, di altre autorità pubbliche o di terzi.

Art. 17 Compiti e competenze del presidente

¹ Il/la presidente ha i compiti e le competenze seguenti:

- a. rappresentanza esterna e interna dell'associazione;
- b. convocazione del comitato;
- c. preparazione degli affari del comitato in collaborazione con il segretariato;
- d. direzione delle riunioni del comitato;
- e. direzione dell'assemblea generale.

Art. 18 L'ufficio di revisione

¹ L'assemblea generale incarica della revisione un ufficio esterno di revisione.

² L'ufficio di revisione verifica il bilancio d'esercizio e quindi la contabilità annuale dell'associazione.

³ L'ufficio di revisione verifica i conti dell'associazione e presenta la propria relazione scritta all'assemblea generale.

Sezione V Commissioni e segretariato

Art. 19 Commissioni, gruppi di progetto e gruppi di lavoro dell'associazione

¹ Le commissioni dell'associazione sono:

- a. la Commissione di vigilanza CI;
- b. la Commissione corsi CI;
- c. la Commissione Svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità (Commissione S+Q);
- d. la Commissione specializzata Formazione specialistica non legata a una professione (FSNP);
- e. la Commissione specializzata Perfezionamento;
- f. la Commissione specializzata Toelettatrici di cani;
- g. la Commissione romanda.

² In caso di necessità il comitato può creare e impiegare ulteriori commissioni, gruppi di progetto e gruppi di lavoro.

³ Le commissioni si auto costituiscono. Fanno eccezione le direzioni, la cui nomina è disciplinata dallo statuto.

⁴ In caso di necessità il comitato può sciogliere le commissioni.

⁵ I mandati all'interno delle commissioni hanno durata quadriennale. È ammessa la rielezione.

Art. 20 Segretariato

¹ L'associazione mantiene in funzione un segretariato permanente che ne gestisce gli affari.

² Il segretariato opera in conformità a un mansionario che ne descrive i compiti e le competenze e al contratto di mandato.

³ Il segretariato è responsabile in particolare della gestione scrupolosa del patrimonio sociale e della tenuta accurata della contabilità.

⁴ Esso dispone di un voto consultivo in seno al comitato e all'assemblea generale.

Art. 21 Diritto di firma

¹ L'associazione si assume impegni:

- a. per gli affari riguardanti l'associazione, mediante la firma congiunta della presidenza e di un rappresentante della vicepresidenza e/o del segretariato;
- b. per gli affari riguardanti gli organi responsabili dei CI, mediante la firma congiunta della presidenza e della direzione della Commissione corsi CI e/o del segretariato.

Art. 22 Indennità

¹ Il segretariato e la direzione finanziaria vengono indennizzati per il proprio lavoro in conformità al bilancio preventivo approvato dall'assemblea generale e al contratto di mandato.

² I membri del comitato, delle commissioni, dei gruppi di progetto e dei gruppi di lavoro sono indennizzati per la partecipazione a riunioni e conferenze in conformità al regolamento sulle indennità votato dall'assemblea generale.

³ Le consulenze specialistiche sono indennizzate in conformità al bilancio preventivo approvato dall'assemblea generale.

Sezione VI Disposizioni finali

Art. 23 Scioglimento dell'associazione

¹ Lo scioglimento dell'assemblea avviene, oltre che per le cause previste dalla legge, in forza di una risoluzione dell'assemblea generale (cfr. l'art. 14).

² In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sociale sarà trasferito all'organizzazione che succede all'associazione o a un'altra organizzazione che persegue la promozione della protezione degli animali.

³ Non è ammessa la suddivisione del patrimonio sociale tra i soci.

Art. 24 Interpretazione

¹ In caso di difficoltà nell'interpretazione del presente statuto fa fede il testo originale in tedesco.

Art. 25 Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

¹ Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea generale dell'Associazione Svizzera per la Formazione nella Custodia degli Animali ASFCA del 23 novembre 2016 ed entra in vigore con effetto retroattivo dal 1° luglio 2016.

² Contestualmente decadono tutte le precedenti risoluzioni in contrasto con lo stesso.

Associazione Svizzera per la Formazione nella Custodia degli Animali ASFCA

La presidente

Iris Fankhauser

I vicepresidenti

Johann Müller

Bruno Ris

Eric Proença